



FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI CAMBIALI AGRARIE con garanzia "ISMEA"

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: **BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.**

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4

Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica : bplajatico@bplajatico.it

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: **FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA**

Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: **OMBUDSMAN GIURU' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO**

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015: **EURO 78.026.952,67**

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilarsi in caso di Offerta fuori sede del prodotto con Nome, indirizzo sede, telefono, e-mail, iscrizione albo, qualifica)

| |
|--|
| |
|--|

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

I prestiti agrari sono destinati a finanziare le esigenze di spesa di un'azienda agricola, quali spese di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento. Inoltre sono destinati a finanziare le cooperative agricole per la lavorazione e vendita dei prodotti agricoli o per anticipare ai soci parte del valore del prodotto conferito. L'erogazione può avvenire attraverso l'emissione e/o lo **sconto di cambiali agrarie**

Viene concesso ai sensi degli artt. 43 e seguenti DLgss n. 385 dell'1/9/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Il prodotto "Sconto di Cambiali Agrarie con garanzia "ISMEA" è offerto alle imprese agricole, qualificate rispettivamente micro, piccole e medie, di cui all'art. 1 del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228, per le seguenti finalità:

- l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature destinate allo svolgimento, al miglioramento, al potenziamento strutturale e all'innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
- la ristrutturazione dei debiti aziendali e trasformazione a lungo termine di precedenti passività bancarie "in bonis" ovvero scadute da non oltre 90 giorni
- l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività produttiva dell'impresa agricola;
- la ricostituzione della liquidità ovvero all'aumento del capitale aziendale.

Le operazioni in parola sono assistite, oltre che dalla garanzia diretta o sussidiaria di SGFA/ISMEA, da privilegio legale sui frutti pendenti del fondo, sui prodotti finiti e in corso di lavorazione, nonché sui beni acquistati con il finanziamento stesso e sui crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni suddetti. Le operazioni in oggetto possono essere altresì assistite da privilegio speciale, da avallo e/o da altre garanzie.

A carico del Cliente, sono previsti dei costi relativi al rilascio della garanzia da parte di SGFA/ISMEA oltre ai costi di intermediazione previsti dagli eventuali mediatori creditizi di cui la Banca si avvale.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- errata o incompleta compilazione del titolo che comporta la non idoneità dello stesso al protesto;
- presentazione del titolo alla banca assuntrice in prossimità del giorno di scadenza, che può comportare la mancata elevazione del protesto se l'effetto perviene alla banca /filiale domiciliataria oltre i termini previsti per la consegna a pubblico ufficiale;
- obbligo di restituire le somme anticipate dalla banca ed eventuali spese reclamate qualora il titolo risulti insoluto, protestato, richiamato, ecc;
- rischio tasso: il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni di tasso registrate sui mercati monetari

- essendo l'operazione chiusa e definitiva nel momento iniziale dello sconto;
- ritardi di trasmissione e smarrimento delle disposizioni cartacee nel ciclo di lavorazione.

COS'E' LA GARANZIA DIRETTA/SUSSIDIARIA DI "ISMEA"

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un Ente Pubblico Economico che gestisce l'attività di rilascio garanzie a fronte di finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine a favore di imprenditori agricoli.

Garanzia Diretta ISMEA - Fidejussione:

La garanzia diretta ISMEA è disciplinata dal decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fidejussoria ISMEA può essere rilasciata, per medesimo soggetto garantibile, entro il massimo assoluto di 1.000.000,00 euro per le micro e piccole imprese, ed entro 2.000.000,00 euro per le medie imprese. Inoltre la garanzia non potrà superare il **70% dell'importo del finanziamento, elevabile all'80% in caso di giovani agricoltori** (come definito dal regolamento CE 1257/1999 e dagli artt. 1 e 2 L.441/1998).

In virtù della fidejussione la Banca può ottenere, in seguito all'inadempimento del cliente e su richiesta ad ISMEA, il pagamento da parte della stessa ISMEA della somma garantita, per capitale ed interessi.

L'importo garantito, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente al debito residuo in essere, così da mantenere costante l'originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.

Garanzia Sussidiaria ISMEA:

La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata da ISMEA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività. Se il finanziamento è erogato ai sensi della predetta normativa, la garanzia - ed il versamento della relativa commissione - **ha carattere obbligatorio**.

La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua **garanzia primaria** acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.

La garanzia sussidiaria è liquidata da ISMEA alla banca che subisca una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.

La garanzia copre:

fino al 55% del finanziamento per operazioni fino a 775.000 Euro con durata entro 18 mesi;

fino al 55% del finanziamento per operazioni fino a 1.550.000 Euro con durata oltre 18 e fino 60 mesi;

fino al 75% del finanziamento per operazioni fino a 1.550.000,00 Euro e con durata oltre 60 mesi.

Per i finanziamenti d'importo superiore ad Euro 775.000,00 / 1.550.000,00 la percentuale d'intervento è ridotta in misura direttamente proporzionale al rapporto tra tale importo e l'importo originario del finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Rimangono comunque a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONTO DI CAMBIALE AGRARIA Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

| | | |
|----------------|--|-----------------------------------|
| Ipotesi | Operazione di Sconto di 100.000,00 Euro con Fidejussione Ismea del 70% Durata dell'operazione: 18 mesi Tasso debitore nominale annuo di sconto: 2,25% Commissioni presentazione ed incasso effetti: 5,00 Euro Commissioni Mediatore Creditizio (Coopcredit): 2.000,00 Euro Commissioni istruttoria pratica ISMEA e rilascio garanzia: 3.100,00 Euro | T.A.E.G.: 6,122% |
|----------------|--|-----------------------------------|

| | | |
|----------------|--|-----------------------------------|
| Ipotesi | Operazione di Sconto di 500.000,00 Euro con Fidejussione Ismea del 70% Durata dell'operazione: 18 mesi Tasso debitore nominale annuo di sconto: 2,25% Commissioni presentazione ed incasso effetti: 5,00 Euro Commissioni Mediatore Creditizio (Coopcredit): 7.500,00 Euro Commissioni istruttoria pratica ISMEA e rilascio garanzia: 6.800,00 Euro | T.A.E.G.: 4,421% |
|----------------|--|-----------------------------------|

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

| | |
|---------|---|
| IMPORTO | da concordare all'atto di richiesta del finanziamento |
| DURATA | da concordare all'atto di richiesta del finanziamento |

| | |
|--|--|
| TASSI | |
| Tasso (nominale annuo, con conteggio giorni 365) | 2,25% |
| Tasso di mora | Tasso ordinario vigente maggiorato di ulteriori 2 (due) punti percentuali. |

| | |
|---|---------------------|
| SPESE | |
| Commissioni incasso effetti Fuori Piazza | € 5,00 |
| Commissioni incasso effetti Su Piazza | € 5,00 |
| Commissioni incasso per ogni effetto domiciliato su PP.TT | € 10,00 |
| Commissioni Insoluto Fuori Piazza | € 3,10 |
| Commissioni Insoluto Su Piazza | € 3,10 |
| Commissioni Insoluto protestato Fuori Piazza | 0,2% Minimo: € 6,00 |
| Commissioni Insoluto protestato Su Piazza | 0,2% Minimo: € 6,00 |
| Proroga effetti Fuori Piazza | € 15,00 |
| Proroga effetti su Piazza | € 15,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| GIORNI | |
| Giorni Banca | 8 giorni fissi |
| Valuta di accredito dell'importo erogato | data erogazione |
| Valuta pagamento effetti | data di scadenza effetti |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bplajatico.it).

ALTRE SPESE E CONDIZIONI

| | |
|---|--|
| Costo Istruttoria Pratica ISMEA | € 100,00 (a prescindere dall'esito finale) |
| Commissione rilascio garanzia Diretta ISMEA | Stabilita dal Garante ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione (finalità, durata e importo) ed alle caratteristiche dell'impresa. L'ammontare sarà versato tramite la Banca ad ISMEA entro 30 giorni dal trimestre in corso |
| Commissione rilascio garanzia Sussidiaria ISMEA | Differenziata in base alla durata dell' operazione: 0,30% Fino a 18 mesi 0,50% Oltre 18 e fino a 60 mesi; 0,75% Oltre 60 mesi. |
| Costo Intermediazione Coopcredit | percentuale calcolata sull'importo finanziato, trattenuta dalla Banca e corrisposta ad ISMEA su conto indicato. |
| Spese postali per invio insoluto/protestato | confrontare foglio informativo mediatore creditizio |
| Imposta di bollo su cambiali | € 2,58 |
| Recupero imposta sostitutiva DPR 601/73 (solo per operazioni di durata superiore a 18 mesi) | A carico del cliente nella misura prevista per legge |
| Spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs 385/93) | 0,25 % |
| | € 0,00 |

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

DIRITTO DI RECESSO SPETTANTE AL CLIENTE ED ALLA BANCA

Il Cliente ha in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza, pagando alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni.

Qualora il Cliente si renda inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni nei confronti della Banca e altresì nelle ipotesi previste dall'art.1186 Cod. Civ., il contratto cessa con effetto immediato e il Cliente, su semplice richiesta scritta, è tenuto a pagare immediatamente quanto da lui dovuto, o se consumatore entro il termine di 15 giorni..

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente.

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- , fax 0587 640540, posta elettronica: compliance@bplajatico.it.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità,

- ricorrendo:
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
 - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Banca domiciliataria | Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento. |
| Banca negoziatrice | Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l'incasso. |
| Cedente | Soggetto che presenta, presso la banca, i propri crediti verso terzi non ancora scaduti. |
| Cessione di credito | Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore) |
| Cessione pro solvendo | Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento. |
| Commissioni di presentazione | Commissione percepita su ogni effetto presentato allo sconto |
| Giorni banca | Maggiorazione di giorni a favore della banca. Vengono conteggiati nel calcolo degli interessi in aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di presentazione alla data di scadenza. |
| Sconto | Contratto con il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell'interesse calcolato sino alla scadenza e delle commissioni d'incasso. |
| Tasso di sconto | Tasso che il cliente paga alla banca sulle operazioni di sconto. |
| Trassato | Persona fisica o giuridica a cui un soggetto (traente) dà ordine di effettuare un pagamento a favore di un terzo (beneficiario). |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
| Tasso effettivo globale medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |